

1° CORSO

RUOLI E COMPITI NEGLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI TPL

2° Modulo

I soggetti coinvolti

L'eventuale convenzione con ente titolare

Il percorso e la documentazione nell'affidamento diretto

Avv. Bruno Bitetti

Roma – 18/04/2023



Associazione per il governo regionale,
locale e urbano della mobilità sostenibile



in collaborazione con



Con il patrocinio di



PROVINCIA
DI COSENZA

Si ringraziano per il loro importante contributo



INDICE

- 1. I soggetti coinvolti secondo il quadro normativo e regolatorio comunitario e nazionale**
- 2. La convenzione tra l'Ente affidante e l'Ente titolare del servizio**
- 3. Il percorso e la documentazione nei casi di affidamento diretto**

1. I soggetti coinvolti secondo il quadro normativo e regolatorio comunitario e nazionale

La riforma del TPL nasce nell'ambito del processo di devoluzione di funzioni e compiti dallo Stato a Regioni e EE.LL.

In particolare l'attuale riparto di funzioni è frutto dei seguenti interventi normativi:

1. D.Lgs. 422/97
2. Legge costituzionale del 2001
3. Regolamento 1370/2007
4. D.L. 162/2007 e 109/2018
5. Art. 37 D.L. 201/2011
6. D.L. 50/2017
7. D.Lgs. 201/2022

Il D.Lgs. 422/97

Legge delega (L. 59/97): *Sono conferite alle regioni e agli enti locali (...) tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. (art. 1)*

D.lgs. 422/97: In attuazione della legge delega, il decreto individua funzioni e compiti conferiti a Regioni e EE.LL. in materia di servizi di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati



Segue: Il D.Lgs. 422/97

Il riparto di competenze in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale

Stato (art. 4)

Sono di competenza dello Stato esclusivamente:

- a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;
- b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al DPR n. 753/80, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'art. 5 dello decreto n. 753;
- c) l'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.

Regioni (art. 6)

Sono delegati alle Regioni:

- a) i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale non già compresi nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione;
- b) i compiti programmatori e amministrativi e le funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale;
- c) i compiti e le funzioni in materia di servizi marittimi e aerei di interesse regionale

EE.LL. (art. 7)

Le Regioni conferiscono alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di TPL ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.



Segue: Il D.Lgs. 422/97

Organizzazione: le attività di programmazione

Primo livello:

La conferenza permanente Stato-Regioni promuove il coordinamento della programmazione delle Regioni con quella del CIPE

Secondo livello:

Le Regioni:

- a) definiscono gli indirizzi per la programmazione locale e per i piani di bacino;
- b) redigono il Piano Regionale dei Trasporti sulla base della programmazione locale e dei Piani di Bacino;

Terzo livello:

Per la regolamentazione dei servizi di trasporto le Regioni approvano i programmi triennali dei servizi di TPRL che definiscono le reti, le risorse disponibili e i sistemi tariffari.



Segue: Il D.Lgs. 422/97

Organizzazione: I servizi minimi

Sono i servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità e i cui costi sono a carico dei bilanci delle Regioni.

Sono definiti, tenendo conto:

- a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
- b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
- c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
- d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

Nella determinazione del livello di servizi le Regioni definiscono gli standard di qualità dei servizi

La riforma dell'art. 117 Costituzione

Il nuovo art. 117 fa rientrare il TPL nell'ambito della competenza residuale delle Regioni che deve essere esercitata nel rispetto:

- a) dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali;
- b) del principio di sussidiarietà (attribuzioni competenze a EE.LL. salvo che non si richiede l'esercizio unitario a livello regionale)
- c) delle competenze esclusive e concorrenti statali in materie/funzioni di carattere trasversale (v. in particolare **“tutela della concorrenza”**, per quanto attiene alle modalità di gestione e di affidamento del trasporto pubblico locale, **“ordine pubblico e sicurezza”**, **“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”**, **“tutela dell'ambiente”** (cfr. art. 117, secondo comma, lett. *h*), *m*), *s*) Cost.).

Corte costituzionale **n. 222 del 2005** ha precisato che la materia del TPL rientra nell'ambito delle competenze residuali delle Regioni di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost., *“come reso evidente anche dal fatto che, ancor prima della riforma del Titolo V della Costituzione, il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 [...] aveva ridisciplinato l'intero settore, conferendo alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti relativi a tutti i «servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati» ed escludendo solo i trasporti pubblici di interesse nazionale”*.



L'ordinamento comunitario

Trattato di Lisbona

Competenza UE

ESCLUSIVA:

Regole concorrenza mercato interno

CONCORRENTE:

Trasporti

Regolamento 1370/2007

Sulla base del concetto di concorrenza regolamentata l'UE esercita la propria competenza in materia di concorrenze anche con riguardo al TPL non limitandosi a dettare disposizioni sugli OSP e sui contratti di servizio ma disciplinando le procedure di affidamento dei servizi

REGOLAMENTO 1370/2007

L'autorità competente

Il Regolamento conosce un unico soggetto giuridico destinatario delle disposizioni in materia di affidamenti: l' «**Autorità competente**»

E' un'amministrazione pubblica o un gruppo di amministrazioni pubbliche di uno Stato membro, o di Stati membri, che **ha il potere di intervenire nei trasporti pubblici di passeggeri in una zona geografica determinata, o qualsiasi altro organismo investito di tale potere**



Gli enti di governo degli ATO e dei bacini di mobilità

L'art. 3 bis D.L. 138/2011 richiedeva alle Regioni di individuare gli ATO sul territorio regionale - Gli enti locali avevano l'obbligo di prendere parte al relativo ente di governo pena l'intervento sostitutivo delle Regioni

Art. 48 D.L. 50/2017 prevede che i bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e i **relativi enti di governo**, sono determinati dalle regioni, sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di Provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento



ANSFISA

Recependo le direttive 49 e 51 del 2004 in materia di sicurezza del trasporto ferroviario, il D.L. 162/2007 istituisce ANSF (oggi ANSFISA) che ha il compito di:

- a) regolare e vigilare sulla sicurezza delle ferrovie;
- b) emanare la regolazione tecnica degli operatori, dei mezzi e delle infrastrutture (certificazioni sicurezza impresa, autorizzazione di sicurezza per gestione infrastrutture, certificazione e autorizzazione materiale rotabile ecc.)

D.L. 109/2018 e 50/2019 operano ulteriore estensione delle competenze con riguardo a:

- c) sicurezza strade e autostrade
- d) trasferimento competenze USTIF con riguardo alle reti isolate e all'emanazione delle procedure autorizzative



AUTORITA' REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

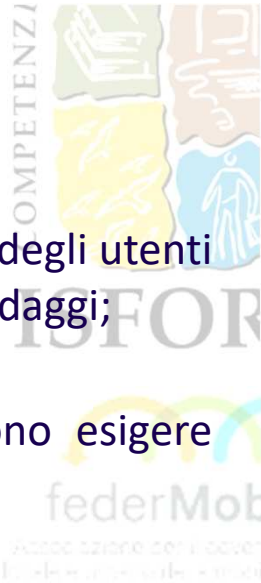
Art. 37 D.L. 201/2011

Istituisce l'Autorità di Regolazione dei Trasporti con il compito, in materia di TPL, di:

- a) promuovere concorrenza e limitare assetti monopolistici per l'efficienza delle gestioni e il benessere degli utenti definendo i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi;
- c) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di TPL connotati da oneri di servizio pubblico;
- d) definire il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture;
- e) definire gli schemi dei bandi delle gare;
- f) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione e, in particolare, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e vigilare sulla loro corretta applicazione.

D.L. 50/2017 estende competenze ART a:

- g) definizione regole generali riferite alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di TPL;
- h) definizione schemi dei contratti di servizio affidati in house e in via diretta e gli obiettivi di efficacia e di efficienza;
- i) definizione misure per aggiornare i livelli tariffari delle regioni e degli enti locali



D.L. 50/2017

Art. 27 introduce:

- a) Nuovi criteri per ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti;
- b) Principi per una gestione più efficiente ed efficace (v. **costi standard**)

Art. 48 introduce:

- a) Norme relative alla concorrenza (articolazione bacini in più lotti, principi per garantire la più ampia partecipazione alle gare, norme a tutela degli utenti, clausola sociale);
- b) Norme relative alla programmazione (regole per la definizione da parte delle Regioni dei bacini di mobilità, previsione degli **enti di governo dei bacini** cui conferire anche reti e infrastrutture tramite società interamente possedute dagli enti conferenti)



D.Lgs. 201/2022 (Decreto SPL)

Gli enti locali e gli enti competenti

ENTI LOCALI: gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

ENTI COMPETENTI: gli enti cui alla lettera a), nonché gli **altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale**, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento



D.Lgs. 201/2022

Ambito di applicazione e rapporto con la disciplina di settore

Art. 4 - Ricognizione delle clausole di salvaguardia/salvezza delle discipline di settore:

- Art. 5 (aggregazioni): il comma 6 fa salve le discipline di settore in materia di ambiti territoriali e bacini nei servizi pubblici a rete;
- Art. 14, comma 4 e art. 17, comma 4 (modalità di affidamento e in house): in riferimento ai contenuti del PEF da predisporre in sede di affidamento del servizio;
- Art. 19 (durata e indennizzo): circa la durata del contratto di servizio e la previsione dell'indennizzo in favore del gestore uscente per gli investimenti non ammortizzati;
- Art. 26 (tariffe): in riferimento alle modalità di determinazione delle tariffe, delle agevolazioni tariffarie, modalità di aggiornamento;
- Art. 28 (vigilanza e controlli): circa la competenza e le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza in corso di gestione
- Art. 29 (rimedi non giurisdizionali): circa le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie con l'utenza.

Art. 32 – Norma di coordinamento

- Trovano diretta applicazione al TPL le disposizioni del Titolo III, nonché gli artt. 29, 30 e 31 (fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3)
- Per la scelta della modalità di gestione si tiene conto di quelle disciplinate dalla normativa europea, ferma l'applicazione degli artt. 14, commi 2 e 3 e 17;
- Per l'applicazione dell'art. 20 nonché dei Titoli II, IV e V si tiene conto anche della vigente disciplina di settore.

segue: D.Lgs. 201/2022

SCHEMA DI SINTESI

Clausole di salvaguardia

- **Art. 5** (aggregazioni): il comma 6 fa salve le discipline di settore in materia di ambiti territoriali e bacini nei servizi pubblici a rete;
- **Art. 14, comma 4 e art. 17, comma 4** (modalità di affidamento e in house): in riferimento ai contenuti del PEF da predisporre in sede di affidamento del servizio;
- **Art. 19** (durata e indennizzo): circa la durata del contratto di servizio e la previsione dell'indennizzo in favore del gestore uscente per gli investimenti non ammortizzati;
- **Art. 26** (tariffe): in riferimento alle modalità di determinazione delle tariffe, delle agevolazioni tariffarie, modalità di aggiornamento;
- **Art. 28** (vigilanza e controlli): circa la competenza e le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza in corso di gestione
- **Art. 29** (rimedi non giurisdizionali): circa le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie con l'utenza.

Norme di diretta applicazione

- **Titolo III (concorrenza) : Capo I e II**
- **Art. 29** (Rimedi non giurisdizionali)
- **Art. 30** (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale)
- **Art. 31** (Trasparenza nei servizi pubblici locali)

«si tiene conto anche delle norme di settore»

- **Titolo II** (Organizzazione e riparto funzioni)
- **Titolo IV** (Reti impianti e dotazioni patrimoniali)
- **Titolo V** (Regolazione del rapporto, vigilanza e controllo)
- **Art. 20** (clausola sociale)

2. La convenzione tra l'Ente affidante e l'Ente titolare del servizio

La delibera ART 154/2019 definisce come:

Ente titolare del servizio *«ente pubblico (regione ed enti locali) cui sono conferiti, ai sensi del d.lgs. 422/97, “funzioni e compiti (...) in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati” (cfr. art. 1, comma 1)»*

Ente Affidante come *«ente pubblico, o soggetto da esso delegato, a cui è attribuita la competenza a stipulare un CdS con un'impresa affidataria di servizi di TPL, con compiti di esecuzione, monitoraggio, verifica e controllo dello stesso»*

L'EA può pertanto non coincidere con l'Ente titolare del servizio. In tale occorrenza, il rapporto tra i due soggetti dovrà essere regolato da apposita convenzione.

2. La convenzione tra l'Ente affidante e l'Ente titolare del servizio

Le ragioni della stipula della Convenzione:

- La diversa titolarità delle funzioni di ente affidante/ente titolare del servizio comporta il necessario coordinamento nell'esercizio delle rispettive funzioni amministrative;
- L'ente affidante che sottoscrive il contratto risponde delle obbligazioni contrattuali assunte con l'O.E. (erogazione corrispettivi, definizione modifiche ai servizi programmati, manovre tariffarie, risorse per investimenti...);
- La condivisione dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni (il monitoraggio e la rendicontazione del servizio alimenteranno il nuovo ciclo di programmazione dei servizi...)

2. segue: La convenzione tra l'Ente affidante e l'Ente titolare del servizio

Contenuto della Convenzione

La convenzione deve disciplinare almeno:

- a) compiti, ruoli e ripartizione delle responsabilità;
- b) gli aspetti connessi alla quantità del servizio messo a gara e relativi aspetti economici; la pianificazione del servizio, le tariffe, gli standard richiesti (e.g. velocità commerciale per linea, tipologia dei veicoli da utilizzare, relativa alimentazione, età media/massima, dotazioni tecnologiche minime);
- c) il tipo e la quantità dei controlli;
- d) gli investimenti;
- e) la reportistica di base.

2. segue: La convenzione tra l'Ente affidante e l'Ente titolare del servizio

E' opportuno, inoltre, che la Convenzione disciplini:

- A) Le modalità di coinvolgimento/consultazione dell'ente locale/ente affidante nelle decisioni che riguardano la modifica dei servizi programmati, delle risorse disponibili e di ogni altra decisione che possa avere un impatto sul contratto di servizio in essere;
- B) Le modalità di salvaguardia/malleva dell'ente affidante rispetto ai riflessi sulle obbligazioni contrattuali delle azioni intraprese;
- C) Il reciproco impegno a risolvere le controversie potenziali attraverso azioni comuni che rispondano alle esigenze di revisione del PEF (ad es., riduzione dei servizi, aumento risorse disponibili, introduzione manovre tariffarie, riperimetrazione degli investimenti richiesti...)

3. Il percorso e la documentazione nei casi di affidamento diretto

Cronoprogramma attività

Step 1: pubblicazione avviso preinformazione ex art. 7 Reg. 1370 2007

Step 2: individuazione lotti e redazione della relativa relazione ex delibera ART 48/2017

Step 3: avvio (eventuale) procedura di consultazione

Step 4: redazione del PEF simulato

Step 5: redazione della relazione di affidamento ex delibera ART 154/2019 e della relazione ex art. 34 comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (anche in un unico documento)

Step 6: approvazione delibera di affidamento

Step 7: sottoscrizione contratto di servizio

3. segue: Il percorso e la documentazione nei casi di affidamento diretto

Avviso di preinformazione

Art. 7 Regolamento CE 1370/2007

Almeno un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, l'Autorità competente deve pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'avviso di preinformazione contenente, come minimo, le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo dell'autorità competente;
- b) tipo di aggiudicazione previsto;
- c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione;
- d) data d'inizio e durata previste del contratto di servizio pubblico.

La delibera 154/2019 ART ha previsto ulteriori informazioni – «se disponibili» - da pubblicare: accordi collettivi, obiettivi efficacia efficienza, quantità di servizi e delle compensazioni, oneri di subentro e informazioni sui beni essenziali

3. segue: Il percorso e la documentazione nei casi di affidamento diretto

Individuazione dei lotti e relazione Del. 48/2017

L'Ente affidante:

- a) individua i lotti di servizi di TPL da affidare secondo i criteri di cui alla delibera ART n. 48/2017 (Misura 2 delibera ART 154/2019)
- b) redige prima dell'approvazione dell'atto di affidamento una relazione in cui illustra e motiva le opzioni di finanziamento degli obblighi di servizio pubblico nonché i fattori di mercato considerati ai fini del dimensionamento dei lotti da affidare (Misura 6 Delibera ART 48/2017)

3. segue: Il percorso e la documentazione nei casi di affidamento diretto

Procedura di consultazione

Misura 4 delibera ART 154/2019

L'ente affidante esperisce una procedura di consultazione dei soggetti portatori di interessi finalizzata almeno a:

- a) identificare i beni essenziali/indispensabili, ricognizione delle caratteristiche tecnico-funzionali dei predetti beni, delle condizioni economiche e contrattuali di subentro dell'IA o di qualsivoglia altro aspetto relativo alla disciplina dei beni strumentali;
- b) definizione delle condizioni di qualità del servizio, incluse le relative certificazioni;
- c) individuazione del personale preposto all'erogazione del servizio;
- d) Piano di accesso al dato.

La procedura non deve essere avviata solo nel caso in cui si proceda all'affidamento diretto al GU del servizio avente analogo **volume di produzione e perimetro**



3. segue: Il percorso e la documentazione nei casi di affidamento diretto

Redazione PEF simulato

Misura 15 delibera ART 154/2019

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'Allegato del regolamento (CE) 1370/2007 e degli articoli 17 e 19 del d.lgs. 422/1997, l'EA predispone un PEF simulato, articolato per tutti gli anni di durata dell'affidamento, secondo gli schemi di cui ai numeri 1-3 e relative indicazioni metodologiche dell'Annesso 5.

Il PEFs :

- a) È finalizzato a **determinare il corrispettivo del CdS** da affidare e verificare l'equilibrio economico-finanziario del CdS per l'intera durata dell'affidamento;
- b) È elaborato assumendo come **elemento di riferimento il costo standard** di cui al d.m. 157/2018 con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti territoriali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore;
- c) specifica gli obiettivi che l'IA è tenuta a perseguire, ai fini di un miglioramento progressivo dell'efficacia del servizio e dell'efficienza della gestione nel corso dell'intera durata del contratto che sono considerati ai fini della redazione del PEFs

3. segue: Il percorso e la documentazione nei casi di affidamento diretto

Relazione affidamento e relazione ex art 34 (oggi artt. 14/17 D.Lgs. 201/2022)

Misura 2 delibera ART 154/2019



L'EA redige la Relazione di Affidamento (RdA) in cui descrive;

- a) gli esiti della procedura di consultazione (con riferimento in particolare alla disciplina dei beni strumentali essenziali/indispensabili, agli aspetti qualitativi del servizio da affidare, al trasferimento del personale e al Piano di accesso al dato);
- b) i criteri adottati per definire il PEF simulato, nonché eventuali altri aspetti della procedura di affidamento ritenuti opportuni.

L'EA redige altresì la relazione ex art. 34, c. 20, D.L. 179/2002 in cui:

- a) dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- b) definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

È facoltà dell'EA redigere la RdA congiuntamente alla relazione ex art. 34 (oggi art. 14 SPL), predisponendo un unico documento.

3. segue: Il percorso e la documentazione nei casi di affidamento diretto

Le novità rilevanti nel D.Lgs. 201/2022:

A) **Relazione sulla scelta della modalità di affidamento** (sostituisce la Relazione illustrativa art. 34), gli enti competenti tengono conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali,
- situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili
- nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati

B) La relazione va adottata «**prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio**»



3. segue: Il percorso e la documentazione nei casi di affidamento diretto

In caso di affidamento in house, gli enti competenti:

«adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando... i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30»

In tutti i casi di affidamento diretto:

Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC.



3. segue: Il percorso e la documentazione nei casi di affidamento diretto

Delibera di affidamento e stipula del contratto di servizio

Da ultimo, all'esito dell'attività istruttoria espletate l'EA procede:

- a) all'adozione della delibera di affidamento, con contestuale approvazione delle relazioni predisposte, dello schema di contratto di servizio (e dei relativi allegati) avente il contenuto minimo di cui all'annesso 2 della delibera ART 154/2019;
- b) Alla pubblicazione della relazione e della delibera con trasmissione ad ANAC;
- c) Alla sottoscrizione del contratto trascorsi 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione sul sito ANAC.

